

Sent. 1131/14

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Sentenza N. _____
Registro generale Appello Lavoro n. 384/2012 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Angiola Sbordone Presidente

Dott.ssa Anna Maria Pizzi Consigliere rel.

Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 58/12 estensore giudice Pattumelli discussa all'udienza collegiale del 3.12.14 e promossa da:

MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA
STATO MILANO e domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO

APPELLANTE

contro

BARRESI SALVATORE, rappresentato e difeso da avv. SCARPELLI FRANCO,
LAZZARINI NICOLETTA MARIAGRAZIA elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA,
8 MILANO presso lo studio dello stesso

APPELLATO

CONCLUSIONI

PER LA PARTE APPELLANTE "In riforma dell'impugnata sentenza respinga il ricorso avversario in quanto inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Ministero e comunque infondato; in via di mero e ulteriore subordine, in caso di accoglimento delle pretese antagoniste, si oppone, per le ragioni sopra esposte, il divieto di cumulo fra rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese."

PER LA PARTE APPELLATA A. "in via principale, respingendo l'appello avversario e le domande con esso proposte, confermare integralmente la sentenza n. 58/2012 del Tribunale di Milano; B. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse ritenuta la responsabilità solidale del Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo *ex ari.* 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, in parziale riforma della sentenza impugnata, 1. accertare e dichiarare, *ex ari.* 1676 c.c., il diritto del ricorrente a percepire, per le prestazioni lavorative rese

g

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

nell'ambito dell'appalto di servizi di pulizia delle Caserme e degli Uffici della Polizia di Stato della Città e della Provincia di Milano, la somma lorda di euro 10.088,28, di cui euro 3.804,01 a titolo di TFR, risultante dai conteggi allegati e notificati unitamente al ricorso ex art. 414 c.p.c.;2. condannare il Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo, in persona del legale rappresentante *prò tempore*, ex art. 1676 c.c. quale committente dell'appalto di servizi dedotto in narrativa, al pagamento di tali somme fino a concorrenza dell'importo che risulterà dovuto dalla stessa Amministrazione ad Asia Multiservizi S.r.l. alla data del 23.7.2010;C. in ogni caso, con rifusione delle spese, oltre oneri accessori."

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 10.2.12 il Ministero dell'Interno proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe quale il Tribunale di Milano in data 10 gennaio 2012 accogliendo la domanda proposta da Salvatore Baeresi condannava la Prefettura di Milano, in solido con la società appaltatrice Asia Multiservizi srl, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo di euro 10.088,28 a titolo di differenze retributive e competenze di fine rapporto. Rilevava il primo giudice che per effetto del trasferimento di ramo di azienda da Lux Tauria di Ursida Bruno il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di Asia Multiservizi dal 7.7.10 dal 24.2.10; che la predetta società era obbligata a corrispondere al lavoratore l'importo correttamente determinato in ricorso: che la Prefettura convenuta quale committente dei servizi conferiti in appalto a Asia Multiservizi era solidalmente responsabile nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art 29 L. 276/03 la cui applicabilità alla pubblica amministrazione discendeva da una lettura del dettato normativo conforme a Costituzione.

L'appellante proponeva impugnazione per le ragioni di seguito esaminate chiedendo che in riforma della sentenza gravata vengano accolte le domande proposte primo grado. Si costituiva l'appellato resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. All'udienza odierna il Collegio decideva la causa sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

L'impugnazione proposta è infondata per le ragioni di seguito esposte.

È infondato il motivo con cui l'appellante censura la decisione per avere il primo giudice erroneamente affermato la propria legittimazione passiva in ordine alla pretesa fatta valere in giudizio.

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

1. In premessa va chiarito che sotto lo specifico profilo che attiene alla applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 29 dlgs 276/03 che l'appellante contesta lamentando che sarebbe stata erroneamente affermata dal primo giudice, i rilievi svolti dalla Amministrazione sono meritevoli di apprezzamento. Deduce l'appellante che l'art 1 c 2 dlgs 276/03 andava interpretato nel senso di escludere l'applicazione della citata disciplina alle pubbliche amministrazioni. Lamenta che il primo giudice avrebbe ignorato il dato testuale stando al quale l'art 1 L. n. 30/03 circoscrive la delega conferita al governo per la revisione della disciplina, *alla intermediazione ed interposizione privata*. Contesta le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice che avrebbe ignorato che in base all'art. 7c 5 della medesima L. n. 30 /03 dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 L n 30/03 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

In tema di applicabilità dell'art 29 L. 276/03 alla PA questa Corte si è pronunciata di recente (n 860/14 e n 861/14) facendo proprie le affermazioni della Suprema Corte stando alla quale *"In materia di contratti pubblici di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni o dei contributi dovuti al personale dipendente dall'esecutore o dal subappaltatore, o dai soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, cosiddetto "codice degli appalti pubblici", i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice). "Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276,"*

Va detto tuttavia che la stessa giurisprudenza di legittimità fa salva la esperibilità dei rimedi ordinari espressamente affermando che *"ove i lavoratori non si siano avvalsi della disciplina speciale, resta possibile far ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all'art. 1676 cod. civ., che è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni. (Sez. L, Sentenza n. 15432 del 07/07/2014)*

2. In proposito osserva la Corte che la eccezione di carenza di legittimazione passiva va respinta sotto un diverso profilo. Infatti fin dal ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno appellato aveva chiesto, in via subordinata che venisse affermata la responsabilità, anche questa a titolo solidale, della PA ai sensi dell'art 1676 cc. Chiedeva espressamente che venisse dichiarata la responsabilità della Prefettura quale committente dell'appalto di servizi dedotto in causa e condannata al pagamento delle somme sino a concorrenza dell'importo che

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

risultava dovuto dalla stessa Amministrazione ad Asia Multiservizi alla data del 23 luglio 2010.

Ai fini della decorrenza della garanzia ,stante l' espressa previsione normativa di cui alla norma citata , l'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, va riferita alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda (Sez. L, Sentenza n. 23489 del 19/11/2010).Deduce l'appellato che la data cui fare riferimento per valutare l'ammontare della garanzia economica di cui all'art. 1676 cc è quella del 23 luglio 2010 coincidente con la proposizione della richiesta ex art. 410 c.p.c. ritualmente comunicata alla controparte (doc. 11). L'affermazione ,non contestata in causa, è corretta . Infatti *"Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 cod. civ. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta del tentativo di conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 cod. proc .civ. che sia resa conoscibile al committente, in quanto tale tentativo non configura soltanto una condizione di procedibilità, ma, dall'atto in cui la relativa istanza è comunicata alla controparte, è idoneo ad interrompere la prescrizione e a sospendere il decorso di ogni termine di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso e confermato sul punto la sentenza impugnata, con la quale era rimasto accertato che la comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione prevista dall'art. 410 cod. proc. civ. era stata effettuata nei confronti del comune committente e che alla data della comunicazione stessa il medesimo ente era debitore dell'impresa appaltatrice dei lavori per la somma reclamata)"* (Sez. L, Sentenza n. 9048 del 19/04/2006). Si tratta di scelta interpretativa pienamente condivisibile in quanto in sintonia con la finalità di garanzia cui la disciplina è ispirata e rispettosa della esigenza di tutelare il lavoratore esposto rispetto agli inadempimenti datoriali . In tal sensi si esprime la SC nella pronuncia citata affermando che *" se scopo della norma di cui all'art. 1676 cod. civ. è quello di determinare l'indisponibilità del credito*

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano state portate a conoscenza del committente, non si vede perché gli effetti sostanziali della richiesta dei lavoratori del tentativo di conciliazione, che sia comunicato al committente, debbano essere limitati alla interruzione della prescrizione. "

Nella specie l'appellato ha provato che la Prefettura era debitrice della impresa appaltatrice Asia Multiservizi al momento della richiesta ex art 410 cpc. Per la somma indicata in ricorso .Infatti in base alla documentazione prodotta (prot.n 699/11 del 21.11.11) risulta che la Prefettura ha saldato fatture in favore della appaltatrice rispettivamente in data 18.1.11 per E 168.420,52 , in data 1.3.11 E 108.670,33 oltre a E 148.463,74 in data 15.12.10 .Dalla medesima documentazione si ricava che in data 18 novembre 2010 l'Amministrazione ha provveduto "a liquidare versamenti diretti ai dipendenti della società in oggetto relativamente alle competenze ad essi spettanti".Risultano provati i presupposti previsti dalla legge per l'operatività della garanzia ex art 1676 cc .

3. Va infine respinta la censura relativa al divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria interessi ai sensi dell'articolo 22 comma 36 L 724/1994. Infatti la fattispecie di cui è causa ha ad oggetto il credito derivante da un rapporto di lavoro subordinato privato con conseguente inoperatività del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione previsto dal disposto dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36 (Sez. L, Sentenza n. 9048 del 2006) .

Da quanto premesso deriva che la sentenza di primo grado va confermata seppure all'esito della presente disamina risulti diverso il titolo su cui la legittimazione passiva della Amministrazione trova fondamento . La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite .


P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n 58/12

Compensa le spese di lite


Milano, 3.12.14

Il Giudice rel. est.
(Anna Maria Pizzi)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenico AMALFITANI

Il Presidente
(Angiola Sbordone)



CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Reso pubblica mediante deposito in Cancelleria

OGGI 19 GEN. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenico AMALFITANI

CORTE APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Copia conforme all'originale
CCM 20 GEN 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot. Massimo S.A.T.

[Handwritten signature]